

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati ☐

☒ Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 678 AVENTE AD OGGETTO: Ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti da vari Tecnici laureati di laboratorio dinanzi al Tribunale civile di Teramo – sez. lavoro.
Incarico legale. Corte d'Appello di L'Aquila.

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del
mese di novembre presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale
dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli.

VISTI i ricorsi ex art. 414 c.p.c. presentati al Tribunale Civile di Teramo, in funzione di Giudice del lavoro, da vari Tecnici laureati di laboratorio, tra cui anche la [REDACTED] per il tramite del proprio avvocato, Avv. Giannicola Scarciolla, notificato all'Ente in data 01 dicembre 2014, precisamente quest'ultima al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere inquadrata nella qualifica dirigenziale prevista dal C.C.N.L. Area Dirigenziale – Tecnica – Amministrativa del 08.06.2000 ovvero in quella riconducibile alla categoria "Ds" o "D" del CCNL del Comparto Sanità del 07.04.1999 con decorrenza dalla data di assunzione, nonché ordinare al datore di lavoro di destinarla alle mansioni equivalenti alla superiore qualifica acquisita, condannando l'Istituto al pagamento delle differenze retributive e di tutte le relative indennità spettanti e accessori, con vittoria di spese di lite;

VISTA la deliberazione n. 105 del 27 febbraio 2015, con la quale l'Istituto conferiva all'Avv. Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo, mandato ad agire al fine di costituirsi in giudizio per la tutela delle buone ragioni dell'Ente;

VISTO, relativamente alla causa R.G. n. 2242/2014 instaurata dalla [REDACTED], la sentenza n. 725/2018 con la quale il giudice del Tribunale di Teramo, Dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, definitivamente pronunciando nel predetto giudizio, testualmente disponeva: "... omissis ... accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara tenuto conto e condanna l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale', in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute a titolo di differenze retributive, derivanti dallo svolgimento di fatto, ex art. 52, comma 5, D.lgs. n. 165/2001, di mansioni riconducibili alla categoria Ds del CCNL Comparto Sanità 7.4.1999, per il periodo non coperto da prescrizione; condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €. 5.131,00 per compenso e in €. 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CA come per legge. ";

RITENUTO, pertanto, a seguito del colloquio intercorso con il legale dell'Ente, di procedere all'impugnazione della suddetta sentenza n. 725/2018 attraverso la nomina di un legale di provata esperienza e competenza in materia, nonché in perfetta conoscenza della suesposta vertenza, cui demandare la tutela delle buone ragioni dell'Ente;

RITENUTO di conferire, per la delicatezza della materia del contendere e la necessaria continuità della procedura nel giudizio di secondo grado, come previsto dal punto 4 del bando per la formazione dell'albo interno di avvocati, formale mandato ad agire a tutela dei diritti e delle buone ragioni dell'Istituto all'Avv. Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo, dotato dei requisiti come sopra enunciati e regolarmente iscritto nell'elenco avvocati dell'Istituto -già nominato legale dell'Istituto per il giudizio di primo grado- al fine di costituirsi dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila;

VISTA, conseguentemente, la nota del 08 novembre 2018, prot. n. 19017, con la quale l'Ente chiedeva al predetto legale, come previsto dal punto 4 del predetto bando, un preventivo di parcella relativamente all'impugnazione della suddetta sentenza;

VISTA la nota del 15 novembre 2018, prot. n. 19417, con la quale l'Avv. Di Teodoro trasmetteva all'Istituto il preventivo di parcella relativamente all'instaurazione del secondo grado di giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, con il quale quantifica le competenze a lui spettanti in complessivi €. 17.667,02 il cui importo di seguito veniva dal professionista scontato del 55% circa, per una somma totale pari ad €. 7.993,69 oltre spese generali del 15% e ritenuta d'acconto del 20%;

RITENUTO, data la prossimità del termine di costituzione nel giudizio di secondo grado per l'impugnativa della sopracitata sentenza n. 725/2018 dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, di dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità;

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

1. Costituirsi nel giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila attraverso atto di costituzione in appello e procedere alla nomina del legale per la tutela delle buone ragioni dell'Ente individuando lo stesso nella persona dell'Avv. Franco Di Teodoro, esperto professionista nel campo del diritto civile, nonché in perfetta conoscenza della suesposta vertenza, conferendo al medesimo il relativo mandato ad agire;
2. Riservarsi con successivo atto alla registrazione, liquidazione e pagamento della suddetta spesa, nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa;
3. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di costo C1.1.;
4. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità.

Istruttore del procedimento	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto.	Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. del bilancio anno corrente
Nome e cognome	IL DIRIGENTE PROPONENTE	IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
Piccarì Fabrizio	F.to Piccarì Fabrizio	//

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
FAVOREVOLE ☒	FAVOREVOLE ☒
NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate) ☐	NON FAVOREVOLE ☐ (con motivazioni allegate)
F.to Nicola D'Alterio	F.to. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Mauro Mattioli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni15...consecutivi.

Data 26.11.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile